

Milano, 28 agosto 2026

ARERA: DELIBERAZIONE 256/2026/R/EEL

DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMI 5 E 6, DEL DECRETO LEGGE 131/2023 E IN MERITO A IMPRESE CON TITOLARITÀ DI PUNTI DI PRELIEVO CHE ALIMENTANO ANCHE ALTRI SOGGETTI

CONSULTAZIONE POSTUMA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 649/2014/A

AICEP – Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo – intende innanzi tutto ringraziare l'Autorità per l'opportunità concessa ai soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni adottate con la Deliberazione 256/2016/R/EEL.

AICEP intende limitare il proprio contributo alle sezioni della Deliberazione riguardanti le imprese con titolarità di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti, condividendo quanto previsto ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del DL 131/2023.

Considerazioni introduttive

In riferimento alla disciplina delle configurazioni in cui un'impresa, in particolare se beneficiaria delle agevolazioni elettrivori ai sensi del DL 131/2023, sia titolare di punti di prelievo che alimentano anche altri soggetti, AICEP concorda pienamente con la finalità di garantire la corretta quantificazione delle agevolazioni e prevenire comportamenti opportunistici che graverebbero sul sistema a discapito della collettività dei consumatori. Rispetto a tale finalità si rilevano però alcuni elementi preliminari da tenere in considerazione:

- 1) la vigente regolazione in materia di definizione di **Unità di Consumo (UC)** appare già sufficientemente dettagliata per definire un quadro di riferimento adeguato.
L'UC, ai sensi del TISSPC e del TIC, viene definita come *"l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, **tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva**"* normalmente coincidente con la singola unità immobiliare, ma con la possibilità di aggregare più unità immobiliari *"nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest'ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, **all'interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio**"*.

Gli elementi determinanti che emergono chiaramente per l'identificazione di una UC sono quindi l'unicità del sito e la destinazione dell'energia elettrica consumata alla realizzazione di un unico prodotto finale/servizio.

Se si verificano tali condizioni appare evidente che i prelievi di energia elettrica sono totalmente destinati alla realizzazione del processo produttivo oggetto dell'attività del soggetto titolare dell'UC (elettrivoro) indipendentemente dal fatto che alcuni servizi interni e strettamente connessi al medesimo processo siano svolti da soggetti diversi.

Una differenziazione nell'applicazione delle agevolazioni elettrivori dipendente dalle diverse scelte organizzative e contrattuali all'interno del medesimo sito rischia di generare disparità di trattamento non coerenti con la finalità delle agevolazioni stesse.

Se, al contrario, le predette condizioni non si verificano, il problema riguarda l'eventuale necessità di configurare nuove UC con i propri sistemi di misurazione e con i conseguenti diritti ed obblighi in capo ai titolari.

- 2) Le **configurazioni** che possono rientrare tra quelle descritte nella Deliberazione sono **estremamente numerose e differenziate** e possono riguardare attività con complessità e dimensioni (anche in termini di consumi) molto eterogenee.

La presenza di soggetti terzi che svolgono attività e consumano energia elettrica all'interno di un unico sito industriale destinato alla realizzazione di un unico processo produttivo è molto frequente; ci limitiamo ad alcuni esempi di prelievi che possono essere ricondotti a soggetti terzi: gestione di macchinari per la somministrazione di bevande e alimenti, gestione di attività di mensa, locali a disposizione di ditte esterne di manutenzione (che possono essere utilizzati da più imprese in momenti diversi), punti di ricarica per carrelli elevatori e mezzi di movimentazione a disposizione di imprese terze che svolgono servizi logistici interni al sito, macchinari e impianti gestiti in autonomia da imprese terze per attività direttamente integrate al processo produttivo principale.

La redazione di relazioni che descrivano ogni singola configurazione senza aver preventivamente definito delle linee guida che diano un quadro di riferimento univoco rischia di portare ad un eccessivo ed inutile dettaglio o, all'opposto, ad una eccessiva semplificazione con risultati complessivi non confacenti alla finalità.

Da questo punto di vista, peraltro, **non si ravvisano ragioni di urgenza** che richiedano l'immediata applicazione delle nuove disposizioni fin dalla Dichiarazione elettrivori 2027 e senza una **adeguata fase preparatoria che potrebbe essere realizzata anche in esito al procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 223/2026** in modo da poter integrare e coordinare correttamente i necessari interventi regolatori.

Aspetti meritevoli di chiarimento

Dalla lettura del testo della Deliberazione emergono alcuni elementi di dettaglio che non appaiano completamente chiari e che, ad avviso di AICEP, meriterebbero una esplicita precisazione:

- 1) Il concetto di **"configurazioni con sottomisura"** dovrebbe essere meglio esplicitato e definito perché non è chiaro se sia basato su aspetti tecnici, organizzativi o contrattuali e se sia applicabile o meno alla totalità dei soggetti terzi che operano e impiegano energia elettrica all'interno della medesima UC.

- 2) Non è chiaro se la raccolta di informazioni che dovrebbe realizzare CSEA per rilevare la presenza di **punti di ricarica per veicoli elettrici** debba essere integrata nella relazione richiesta al punto 9.11 o se si tratti invece di una prima rilevazione a fini conoscitivi a cui seguirà un successivo processo di definizione di eventuale disciplina specifica.
- 3) Si dovrebbe precisare la data di riferimento per il **termine di 30 giorni fissato per l'invio della relazione di cui al punto 9.11** e chiarire se si tratti della data di termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione elettrivori 2027 o della data di effettiva presentazione della stessa tramite il portale CSEA.
- 4) Sempre al punto 9.11 si prevede che le imprese interessate “entro 30 giorni inviano **anche** a CSEA una relazione”; non è esplicitato quali siano gli altri destinatari della relazione.

Osservazioni di dettaglio

Punto 9.11

Oltre alle richieste di chiarimenti evidenziate nella sezione precedente, si segnalano diverse criticità:

- il contenuto, la forma, il livello di dettaglio, la documentazione da allegare non appaiano sufficientemente definiti soprattutto in considerazione della grande varietà di possibili configurazioni già menzionata; si ritiene assolutamente **necessaria la predisposizione di linee guida** che diano indicazioni chiare ed univoche alle imprese per la redazione delle relazioni;
- si dovrebbe quanto meno definire una **soglia minima di consumi** (in valore assoluto o in percentuale dei consumi complessivi del sito) al di sotto della quale non sia necessario predisporre la relazione;
- il numero di relazioni che dovranno essere redatte ed inviate rischia di essere estremamente elevato; in moltissimi siti industriali esistono servizi esternalizzati che comportano il consumo di energia elettrica, inoltre le imprese elettrivore multisito dovrebbero inviare una relazione per ciascun sito generando un'**attività di predisposizione e redazione estremamente gravosa** con conseguente **difficoltà di gestione da parte della CSEA** che presumibilmente non ha una struttura organizzativa destinata a questa nuova responsabilità;
- non è previsto **alcun coordinamento tra le relazioni richieste e le Diagnosi Energetiche** redatte negli stessi siti, quando invece i due documenti sembrano strettamente correlati tra di loro ed hanno ad oggetto i medesimi flussi energetici;
- le tempistiche, le modalità di redazione, i soggetti destinatari e incaricati della valutazione delle relazioni **vanno ad aggiungersi e sovrapporsi, invece di coordinarsi, con le già complesse procedure richieste** alle imprese e agli enti di verifica ai fini della validazione delle Dichiarazioni, delle Green Conditionalities e dell'accesso a strumenti e meccanismi ulteriori rispetto alle agevolazioni elettrivori

Punto 9.12

Le conseguenze in caso di mancata comunicazione, ovvero di trasmissione di dati incompleti, non verificabili o non veritieri, appaiono del tutto sproporzionate e determinano un livello di rischio non sostenibile per le imprese. La deliberazione prevede la **perdita totale delle agevolazioni per l'anno di competenza a fronte di “dati incompleti o non verificabili”** inseriti in una relazione di tipo descrittivo e non

strutturata con uno schema di riferimento preciso e dettagliato e contestualmente non definisce in modo chiaro chi sarà l'ente preposto alla verifica ed i termini entro i quali le risultanze dovranno essere comunicate alle imprese. Riteniamo che sia necessario indicare responsabilità, tempi, criteri delle verifiche, graduare le eventuali penalizzazioni e prevedere espressamente una fase di interlocuzione tra impresa ed ente verificatore in caso di contestazioni o incompletezza delle informazioni.

Punto 9.13

A seguito della comunicazione e dell'invio della relazione le imprese interessate dovrebbero essere inserite nell'elenco CSEA con la classe assegnabile in base al contenuto della Dichiarazione presentata e con applicazione delle agevolazioni alla totalità dei consumi. In esito alle attività di verifica CSEA potrà eventualmente procedere ai necessari conguagli. L'applicazione della classe 0 a tutte le imprese che dovranno presentare la relazione è oltremodo penalizzante perché comporta l'anticipazione di importi estremamente elevati per oneri che dovranno essere successivamente restituiti da CSEA con effetti finanziari molto gravosi per le imprese ed una eccessiva complessità di gestione per CSEA.

Punti 9.14 e 9.15

Considerando che l'impresa interessata dovrà trasmettere i dati effettivi dei diversi punti di consumo interni a ciascuna configurazione entro la fine dell'anno successivo a quello di fruizione, la definizione e liquidazione conclusiva degli oneri si realizzerà all'inizio del secondo anno successivo (ipoteticamente a febbraio/marzo del 2029 per l'esercizio 2027). Si tratta di tempistiche non coerenti con le necessità di certezza dei costi da parte delle imprese e con la gestione di rapporti contrattuali con le imprese che svolgono attività di servizi interni ai siti che possono variare frequentemente nel corso del tempo.

Proposte AICEP

Confermando la condivisione delle finalità della deliberazione oggetto delle presenti osservazioni, AICEP propone un diverso percorso applicativo che dovrebbe rendere il processo più efficace, meno complesso, gravoso e rischioso per le imprese e gli enti preposti alle verifiche, con un migliore coordinamento con gli obblighi e le responsabilità già esistenti.

- 1) **Attivazione di un Tavolo tra ARERA, CSEA e i rappresentanti delle imprese** per l'analisi preventiva delle diverse configurazioni esistenti, l'approfondimento delle casistiche meritevoli di valutazione ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni elettrivori, la definizione di linee guida per la redazione delle relazioni di cui al punto 9.11. Il Tavolo potrebbe svolgere la propria attività nel corso dell'autunno per arrivare a conclusione alla fine dell'anno 2026.
- 2) Sulla base degli esiti dell'attività del Tavolo, validati e confermati dall'Autorità, **le imprese potranno presentare le relazioni nel corso dei primi mesi del 2027** iniziando parallelamente a mettere in atto gli interventi organizzativi, contrattuali, tecnici necessari per adeguare la realtà dei siti interessati.

I consumi ammissibili alle agevolazioni dovrebbe essere individuati tenendo in considerazione il livello di integrazione dei prodotti/servizi/attività realizzati dai soggetti terzi in riferimento al processo produttivo principale appartenente ad un codice ATECO ammesso alle agevolazioni; l'integrazione tecnico/funzionale dei consumi alla finalità della realizzazione di un unico processo industriale dovrebbe prevalere rispetto alle forme contrattuali con cui vengono regolati i rapporti tra i soggetti interessati.

- 3) **CSEA**, o altro ente che abbia le risorse e le caratteristiche per assumersi tale incarico, **nel corso del 2027 procederà alla valutazione e validazione delle relazioni** ricevute dando un riscontro alle imprese entro il 30 settembre e prevedendo una fase di confronto con le stesse per chiarimenti e integrazioni.
- 4) Le risultanze delle conclusioni del Tavolo e delle valutazioni delle relazioni potranno essere prese in considerazione ed **integrate in fase di realizzazione delle Diagnosi Energetiche** (che per la maggior parte delle imprese elettrivore dovranno essere rinnovate entro fine 2027) eventualmente con una specifica sezione destinata proprio all'analisi dei consumi di "soggetti ospitati".
- 5) **A partire dal 2028 CSEA potrà applicare le agevolazioni** ai consumi che rispondano alle caratteristiche di ammissibilità

Questo processo presenterebbe diversi vantaggi:

- La continuità nella gestione delle agevolazioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 senza interruzioni, fasi di incertezza, necessità di conguagli.
- Un maggiore coordinamento con gli obblighi già previsti per le imprese in riferimento a Diagnosi Energetiche e Green Conditionalities con un unico documento di riferimento - la Diagnosi energetica integrata con la sezione "consumi ospitati" - che confluirebbe nelle procedure di verifica e validazione già attualmente previste in capo ad ENEA a supporto di CSEA.
- La forte riduzione del rischio di un lungo periodo di incertezza, possibile contenzioso, necessità di proroghe che si potrebbe determinare ad inizio 2027.
- La possibilità di integrare al processo regolatorio gli esiti del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 223/2026 sul tema del "multivendor" e del "multipunto"
- La possibilità di integrare parallelamente le novità regolatorie necessarie per la gestione dei punti di ricarica per veicoli elettrici con l'adeguata differenziazione tra punti di ricarica ad esclusivo utilizzo per veicoli aziendali, disponibili anche per i dipendenti, utilizzabili da utenti terzi per veicoli non commerciali o, infine, disponibili per la ricarica di mezzi commerciali di soggetti terzi.